

REPUBBLICA ITALIANA



[Handwritten signature]

REGIONE SICILIANA
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10;
- VISTA** la L. R. 1 settembre 1997, n° 33 recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Piano Regionale Faunistico Venatorio;
- VISTO** il D.A. n° 634 del 15 Aprile 2009 con il quale è stata regolamentata l'annata venatoria 2009/2010 secondo le disposizioni contenute negli allegati "A" e "B", parti integranti del decreto stesso;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 5 luglio 2007: "Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43 CEE";
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007 che stabilisce i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22/01/2009;
- VISTA** la sentenza n° 5239/09 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sul ricorso n° 2981/2009 proposto da Associazione Italiana W.W.F. ONLUS ONG, L.I.P.U. Birdlife Italia, ENPA ONLUS, L.A.V. ONLUS Ente Morale per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22/01/09, recante Modifica al decreto 17/10/07, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZSC e ZPS, che annulla le disposizioni di cui al 1°, 2°, 3° ed 8° capoverso dell'art. 1 del D.M. 22/01/09;
- RITENUTO** di dover apportare le necessarie correzioni e parziali modifiche al D.A. n° 634 del 15 Aprile 2009 con il quale è stata regolamentata l'annata venatoria 2009/2010, in adempimento alla sentenza sopra citata:

DECRETA

ART. 1 - All'art. 3 dell'allegato "A" al D.A. n° 634 del 15 Aprile 2009, con il quale è stata regolamentata l'annata venatoria 2009/2010, i criteri di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, modificato dal D.M. del 22 gennaio 2009, sono:

Art. 5. Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS.

1. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, provvedono a porre i seguenti divieti:
 - a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
 - b) effettuazione della proapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
 - c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
 - d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;
 - e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle

popolazioni di corvidi.

Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);

f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie: pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*), fatte salve, limitatamente alla pernice Bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione di tali specie;

h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.

Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;

l) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l'ampliamento di quelle esistenti, fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;

j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;

.... *Omissis*

Art. 6. Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie di ZPS.

.... *Omissis*

13. ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.

Obblighi e divieti:

divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

.... *Omissis*

ART. 2 – All'art. 3 dell'allegato "A" al D.A. n° 634 del 15 Aprile 2009, con il quale è stata regolamentata l'annata venatoria 2009/2010, dopo i criteri di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, modificato dal D.M. del 22 gennaio 2009, è aggiunto il seguente comma:

Per quanto sopra, nel mese di gennaio, la caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle ZPS potrà essere praticata esclusivamente nei giorni di sabato e domenica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato dell'Agricoltura.

Palermo, 2 LUG. 2009

L'ASSESSORE



FEDERAZIONE SICILIANA DELLA CACCIA
L'ASSOCIAZIONE MINORI DELLA TUA TERRA